



Dott. Lorenzo Salvatore
Notaio

-----Statuto dell'Associazione-----
-----"GEOPONIKA"-----
Art. 1 - DENOMINAZIONE-----
E' costituita, ai sensi del codice civile e della legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata "GEOPONIKA" la quale non ha scopo di lucro, ha durata illimitata, è laica e indipendente dai partiti politici. L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.-----
Non avendo l'associazione scopo di lucro:-----
- i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;-----
- ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;-----
- ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.-----
Art. 2 - SEDE-----
L'Associazione ha sede legale in Roma (RM). Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche statutarie.-----
Art. 3 - SCOPO -----
Lo scopo dell'Associazione è la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e degli esseri umani che lo abitano attraverso:-----
- la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di pratiche agricole, forestali e metodologie di gestione delle risorse naturali volte a salvaguardare la biodiversità ed a ridurre e/o migliorare l'impatto ambientale e sociale delle attività umane;-----
- azioni volte a soddisfare in qualità ed in quantità tutti i bisogni umani fondamentali - quali-----
l'alimentazione, l'energia, l'aria, l'acqua, l'habitat e il territorio, la salute, la cultura, le relazioni sociali, l'educazione, l'informazione e la comunicazione - senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro in eguale o maggior misura e qualità;-----
- l'equa distribuzione e accesso alle risorse naturali e culturali, dando dignità e valore all'agricoltore e al lavoro tutelando il diritto di ciascuno di vivere in un ambiente sano con l'impegno di preservarlo per le generazioni future;-----
- la promozione e la diffusione di stili di vita individuali e sistemi produttivi ispirati ad una maggiore solidarietà e ad una più ampia consapevolezza,

responsabilità e rispetto per l'ambiente.-----

L'Associazione persegue finalità di utilità sociale e svolge le attività di cui al successivo art. 4, ed ogni altra ad esse connesse.-----

Art. 4 - ATTIVITA'-----

In relazione allo scopo sociale, l'associazione promuove, sostiene e facilita le seguenti attività ed ogni altra ad esse connessa:-----

- Ridurre l'impatto ambientale delle attività umane, l'emissione di CO2, i consumi energetici e ogni forma di inquinamento;-----
- Promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile nella gestione e nello sfruttamento delle risorse della Terra in linea con la strategia di crescita "Europa 2020";-----
- Creare una rete organizzativa per la gestione delle risorse umane/naturali per accompagnare la transizione verso una società a basso consumo di energia fossile e più resiliente;-----
- Organizzare, promuovere e facilitare processi di transizione sociale economicamente sostenibili che, partendo dalle attività agricole, creino e alimentino nuovi modelli per la ri localizzazione delle risorse ispirati a quello delle Transition Town fondato da Rob Hopkins;-----
- Sperimentare e sviluppare pratiche agricole e modelli abitativi, produttivi e sociali basati su principi olistici migliorando la qualità della vita e diffondendo/creando cultura:-----
- Offrire strumenti e conoscenze per aumentare l'autosufficienza e la formazione continua di tutte le generazioni con un approccio olistico, ecologico e aperto;-----
- Favorire l'aumento dell'occupazione in linea con la strategia di crescita "Europa 2020";-----
- Offrire servizi, strumenti, conoscenze ed informazioni utili a favorire la mobilità e lo scambio nazionale ed internazionale di volontari;-----
- Promuovere e gestire forme di mutuo soccorso fra i soci, in uno spirito di solidarietà sociale e di valorizzazione delle diversità culturali, religiose e razziali;---
- Promuovere e sostenere iniziative di finanza etica e di economia no-profit e sociale;-----
- Valorizzare il territorio e i suoi abitanti attraverso la promozione di un turismo consapevole e di eventi culturali ispirati allo scopo sociale;-----
- Approfondire la conoscenza e consapevolezza del movimento corporeo per rendere più sicuro, benefico ed efficiente il lavoro manuale e le attività quotidiane;-----
- Promuovere attività di ricerca e sviluppo per il settore privato direttamente o indirettamente collegate con lo scopo sociale in linea con la strategia di crescita "Europa 2020";-----



*Dott. Lorenzo Salvatore
Notaio*

- Riscattare i terreni mal gestiti e sfruttati dai sistemi agricoli industriali;-----
- Erogare, a favore dei propri associati e di terzi, qualunque servizio coerente con lo scopo sociale, ivi incluso l'aggiornamento e l'assistenza tecnica, commerciale, giuridica e fiscale;-----
- Stipulare particolari convenzioni con organismi di cui fanno parte i soci;-----
- Aderire ad organismi di qualsiasi natura locali, nazionali, europei ed internazionali, nonchè avere partecipazioni in altri enti o associazioni;-----
- Acquistare, affittare e gestire beni, locali, strutture, attrezzature e materiale di interesse ed uso comune, raccogliere fondi e contributi pubblici e privati;-----
- Progettare e sviluppare e/o comunque provvedere a tutti i servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale.-----
Tutte le attività non conformi o contrarie agli scopi sociali sono espressamente vietate.-----
L'associazione potrà compiere in via secondaria ed ausiliaria tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.-----
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e saranno pertanto svolte anche con la collaborazione ed a beneficio delle persone svantaggiate attraverso una gestione innovativa del lavoro secondo principi di giustizia sociale.-----
Art. 5 - SOCI-----
5.1 Il numero dei soci è illimitato. -----
5.2 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del Regolamento Interno e della Carta dei Principi dell'Associazione, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo e/o delle loro risorse per il loro raggiungimento.-
5.3 Possono aderire all'Associazione anche gli enti, le associazioni, i gruppi, le fondazioni, le pubbliche amministrazioni, gli organismi culturali e professionali, le società e tutti gli organismi, anche privati, che condividano gli scopi dell'Associazione; questi possono avere la qualifica di Soci Ordinari ed in tal caso hanno diritto ad un solo voto in sede di Assemblea.-----
5.4 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità ed il

proprio domicilio eletto.-----

5.5 L'idoneità del richiedente a far parte dell'Associazione viene stabilita a giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione dal Comitato Direttivo. -----

5.6 In base alle disposizioni della legge 675/97 e successive modifiche e integrazioni tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. -----

5.7 All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.8, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.-----

5.8 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. -----

5.9 La quota associativa è intrasmissibile.-----

Art. 6 - CATEGORIE DI SOCI:-----

6.1 Si considerano SOCI FONDATORI coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e quelli che vi hanno aderito o nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di costituzione, qualora lo richiedano e sia deliberato dal comitato direttivo.-----

6.2 Essi hanno diritto di voto sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione ed al pagamento della relativa quota di iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale annuale. Hanno pari diritti dei soci ordinari. -----

La quota d'iscrizione è obbligatoria solo per i soci ordinari mentre la quota sociale annua è obbligatoria per tutte le categorie di soci, salvo quanto previsto al successivo art.6.8. Le quote di iscrizione e quelle sociali annuali sono fissate con delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo, come disciplinato dal successivo art. 12.2 -----

6.3 Si considerano SOCI ORDINARI coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio dal Comitato Direttivo e che si siano assunti l'impegno di svolgere la loro attività a beneficio dell'Associazione assumendo responsabilità per uno specifico incarico interno all'organizzazione associativa ovvero per la realizzazione di un progetto locale per il conseguimento di almeno uno degli scopi sociali, così come approvato dal Comitato Direttivo.-----

6.4 Diversamente dai Soci Fondatori, i soci ordinari sono tenuti al versamento una tantum della quota di iscrizione, nella misura deliberata dal Comitato Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di approvazione della loro adesione all'Associa-



Dott. Lorenzo Salvatore
Notaio

zione. -----
6.5 I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della relativa quota d'iscrizione e della quota sociale annuale nonché alla continuità del loro impegno associativo.-----
6.6 Il numero dei soci ordinari è illimitato.-----
6.7 Si considerano SOCI SOSTENITORI coloro che, pur non avendo fatto richiesta di ottenere la qualifica di socio, ma condividendo gli scopi associativi, hanno tuttavia contribuito, mediante la loro attività organizzativa, accademica o divulgativa od il loro contributo economico e/o lavorativo a beneficio dell'Associazione, al raggiungimento delle finalità di essa ed hanno pertanto ottenuto la predetta qualifica da parte del Comitato Direttivo. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, possono essere invitati a partecipare all'assemblea ordinaria dei Soci o alle riunioni del Comitato Direttivo, esprimervi le proprie opinioni, senza tuttavia avere diritto di voto. Non sono eleggibili alle cariche sociali.-----
6.8 Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo che il Comitato Direttivo, per alcune categorie di soci sostenitori, abbia deliberato di assolvere gli stessi da tale onere in ragione dell'importanza del contributo da essi fornito in favore dell'Associazione. -----
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale dell'anno precedente.-----
6.9 Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente a titolo gratuito. L'Associazione può tuttavia, quando le circostanze lo richiedano, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In questo caso, i relativi compensi potranno anche essere costituiti da beni e servizi dell'Associazione e/o da prodotti della terra provenienti da progetti locali, che rispettino in qualità e quantità i principi e gli scopi sociali dell'Associazione stessa.-----
Art 7 - DIRITTI DEI SOCI-----
7.1 I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno il diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto nonché il libero accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, secondo modalità

fissate dal Comitato Direttivo.-----

7.2 Il Socio, quando, per circostanze particolari e per decisione del Comitato Direttivo, non gli sia dovuto anche un compenso, per effetto di quanto indicato nell'art. 6.9, ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività da esso prestata in favore dell'Associazione. -----

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI-----

8.1 I Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario, gratuito e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.-----

8.2 Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, partecipazione ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.-----

8.3 Ogni Socio è tenuto ad eleggere il proprio domicilio, il proprio indirizzo e-mail ed eventuale numero di fax, ai fini delle comunicazioni previste dal presente Statuto e ad ogni altra finalità relativa all'attività dell'Associazione, e a dare comunicazione al Presidente di ogni eventuale variazione. In mancanza, ogni comunicazione inviata presso il primo domicilio eletto, indirizzo e-mail o numero di fax, si considererà validamente effettuata ad ogni effetto di legge.-----

8.4 I Soci Fondatori ed Ordinari sono altresì tenuti al puntuale pagamento della quota sociale annuale.-----

Art. 9 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO-----

9.1 Il Socio può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente ovvero a tutti i membri del Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.-----

9.2 Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza ai doveri previsti dall'art. 8 per mancata attiva partecipazione alle iniziative dell'Associazione o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.-----

9.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo al socio escluso senza ritardo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Ove richiesto da un numero di soci superiore al 33% degli aventi diritto al voto, la delibera di esclusione potrà essere annullata o confermata dall'Assemblea dei soci con delibera da assumersi a maggioranza nella prima riunione utile. -----

9.4 I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la

6

restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.-----

Art. 10 ORGANI SOCIALI-----

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:-----

- L'Assemblea dei Soci;-----
- Il Comitato Direttivo;-----
- Il Presidente;-----

10.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.-----

10.3 La struttura organizzativa e decisionale di tutti gli organi sociali dell'Associazione si basa sul principio della coesione del gruppo: l'insieme dei Soci in cui ciascuno si informa, si esprime ed assume le proprie responsabilità. Le decisioni terranno conto della diversità dei punti di vista, degli interessi e delle minoranze rappresentate.-----

10.4 Il voto è previsto solo in caso di impossibilità provvisoria di arrivare ad una sintesi o per misurare il livello di adesione finché la sintesi non verrà raggiunta. In caso di votazione le decisioni sono prese con la maggioranza assoluta degli aderenti presenti e rappresentati. Il suffragio non comprende le astensioni, i voti in bianco e quelli nulli. Se le astensioni (voti in bianco e nulli compresi) superano il 50% (cinquanta per cento), la decisione non può essere adottata.-----

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI-----

11.1 L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori ed Ordinari.-----

11.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale - ovvero in qualsiasi altro luogo che sarà indicato mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, via email o fax, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.3 L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.-----

Deve inoltre essere convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando la richiede almeno un terzo dei Soci.-----

11.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.-----

E' ammessa la seconda convocazione purché in un giorno successivo a quello della prima convocazione.-----

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. -----

11.5 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.-----

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.-----

11.6 Ove non sia richiesta una espressa delibera del Comitato Direttivo, l'esecuzione ed attuazione delle delibere dell'Assemblea sono affidate al Presidente ovvero, in caso di sua impossibilità o incompatibilità, al Vice Presidente.-----

12. ASSEMBLEA ORDINARIA-----

12.1 L'assemblea ordinaria è competente per tutte le materie non espressamente riservate dallo statuto e dalla legge all'assemblea straordinaria.-----

a) è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati con decisione deliberata a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega;-----

b) è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti con decisione deliberata a maggioranza.-----

12.2 l'Assemblea ordinaria:-----

- elegge il Comitato Direttivo;-----

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;-----

- approva il Regolamento dell'Associazione e la Carta dei Principi, su proposta del Comitato Direttivo;-----

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;-----

- fissa annualmente l'importo della quota sociale annuale nonché della quota d'iscrizione e delle relative modalità di pagamento su proposta del Comitato Direttivo;-----

- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;-----

- approva il programma annuale dell'Associazione.-----

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e vengono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. -----

12.4 Ogni Socio, anche se membro del Comitato Direttivo, ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare non più di tre deleghe in sostituzione dei relativi Soci.---

13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

13.1 L'assemblea straordinaria delibera:-----

- la modifica dello Statuto;-----

- il trasferimento della sede legale in altra città;-----
- lo scioglimento dell'associazione.-----
13.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in se-
conda convocazione, approva eventuali modifiche allo Sta-
tuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti o rappre-
sentati per delega.-----
13.3 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in se-
conda convocazione, scioglie l'Associazione e ne devolve
il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei
soci.-----
Art. 14 - IL COMITATO DIRETTIVO-----
14.1 L'Associazione è amministrata da un Comitato diret-
tivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci mem-
bri scelti esclusivamente fra i Soci Fondatori o Ordina-
ri.-----
14.2 Il Comitato Direttivo dirige e coordina l'attività
dell'Associazione, gestisce il suo patrimonio ed è inve-
stato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni se non
quelle stabilite dalla legge o dal presente Statuto. ----
14.3 Il mandato del Comitato direttivo ha durata di anni
2 (due) ed i suoi membri sono rieleggibili.-----
14.4 La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal
Presidente ovvero su richiesta, ed automaticamente convo-
cata, da almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Comitato
Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della
maggioranza assoluta dei presenti: a parità di voti pre-
vale il voto del Presidente.-----
14.5 Il Comitato Direttivo:-----
- nomina il Presidente del Comitato, che svolge la fun-
zione di Presidente dell'Associazione, provvedendo altre-
sì alla nomina di un Vicepresidente e, ove ritenuto ne-
cessario, anche di un Tesoriere e di un segretario, scel-
ti tra i membri del Comitato stesso;-----
- delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione delegandone l'esecuzione ad alcuno dei
suoi membri. Ove non provveda a conferire tale delega, si
intende automaticamente delegato a darvi attuazione il
Presidente o, in caso di impossibilità od incompatibilità
di questo, il Vice Presidente;-----
- predispone e presenta all'assemblea per l'approvazione
il Regolamento dell'Associazione e la Carta dei Principi;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale
sulle attività dell'Associazione-----
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo
ed il rendiconto economico e patrimoniale;-----
- ammette i nuovi soci;-----
- esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assem-
blea ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;-----

- propone di anno in anno le quote di iscrizione e le quote sociali annuali, nonché le modalità di pagamento delle stesse;-----

14.6 Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente convocate con un preavviso scritto da far pervenire a tutti i suoi membri almeno 8 giorni prima della riunione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica ed esse sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. -----

14.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.-----

14.8 Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia garantito il metodo collegiale e tutti i componenti siano in grado di partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto. La riunione si reputa svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.-----

14.9 Nel caso di riunione svolta in collegamento audio o televisivo, dovrà essere assicurata l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria, nonché la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.-----

14.10 Ove ritenuto necessario, il Comitato Direttivo potrà delegare taluni suoi poteri al Vice Presidente che assumerà in tal caso la carica di Vice Presidente Delegato.-----

Art. 15 - POTERI DEL PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE-----

15.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea. In caso di assenza/impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.-----

15.2 Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, alle Autorità statali e Locali, ad ogni autorità amministrativa ed in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale.-----

15.3 Convoca l'assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.-----

15.4 Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, ove nominato.-----

Art. 16 - MEZZI FINANZIARI -----

16.1 I mezzi finanziari e il patrimonio per il funzionamento dell'Associazione provengono:-----

- dalle quote di iscrizione e le quote sociali annuali versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e approvata dall'assemblea;-----

- dai contributi volontari, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.-----

- da iniziative promozionali, fra cui la realizzazione di eventi e la vendita di pubblicazioni e materiali informativi e promozionali;-----

- introiti derivanti da convenzioni pubbliche e/o private;-----

- dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi prestati dall'Associazione agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;-----

- dalle rendite dei beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale-----

- eventuali fondi di riserva creati con le eccedenze di bilancio;-----

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate anche al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----

- da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti compatibili con gli scopi dell'Associazione;-----

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;-----

16.2 Il Comitato Direttivo può anche fissare speciali contributi a carico dei soci finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi.-----

16.3 Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, il Regolamento interno, la Carta dei Principi e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Art. 17 - BILANCIO-----

17.1 Gli esercizi finanziari iniziano il giorno 1° di gennaio e si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2012. -----

17.3 I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea. -----

11

17.4 Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Arti 18 - DELEGAZIONI O UFFICI LOCALI-----

18.1 Con delibera del Comitato Direttivo, l'Associazione può istituire Delegazioni o Uffici periferici distaccati nominandone un responsabile. Il Comitato direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.-----

18.2 Spetta in ogni caso al Comitato Direttivo la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali Delegazioni o Uffici distaccati.-----

Art. 19 - MODIFICHE STATUTARIE-----

Lo statuto è modificabile secondo quanto disposto dall'art. 13.2 dello stesso.-----

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

20.1 La delibera inerente lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio necessita, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 3, c.c. e 12.3 del presente statuto, del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, convocati in assemblea straordinaria.

20.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto e dall'art. 3, comma 1, lett. 1), legge n. 383 del 2000.-----

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.-----

